

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 499 del 10 DIC. 2014

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi nel giudizio di opposizione, instaurato avanti il Giudice di Pace di Castelvetro dalla Sig.ra Abate Antonia. Costituzione in giudizio e nomina difensore Avv. Francesco Vasile.

L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di Dicembre in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di

SINDACO

e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		pres.	ass.
ERRANTE Felice Junior	- Sindaco	X	
CALCARA Paolo	- Assessore		X
LOMBARDO Francesco	- Assessore	X	
CASTELLANO Maria Rosa	- Assessore	X	
CAMPAGNA Marco Salvatore	- Assessore	X	
RIZZO Giuseppe	- Assessore	X	
CENTONZE Antonino	- Assessore	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

P R E M E S S O:

CHE la Sig.ra Abate Antonia nata a Castelvetro il 25.04.1967 e ivi residente in Viale Roma n.131, ed elettivamente domiciliato in Marsala Via Edmondo De Amicis n.30, presso lo studio dell'Avv. Rossella Mirabile, ha notificato in data 29/07/2014 l'opposizione a sanzione amministrativa promossa dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro avverso la cartella esattoriale n. 29920140009102443 notificata il 02/07/2014 ed emessa da Riscossione Sicilia S.P.A.

CHE l'Ufficio Legale con nota prot. di sett. n. 1830 del 19/11/2014, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, propone di costituirsi in giudizio;

CHE l'Amministrazione comunale ritiene opportuno e necessario, per le motivazioni riportate nella nota dell'Ufficio Legale citata, costituirsi ritualmente in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro;

CHE risulta essere opportuno e necessario, per tutelare le ragioni del Comune di Castelvetro, nominare legale di fiducia dell'Ente, per la rappresentanza e la difesa nel presente giudizio, l'Avvocato Comunale Francesco Vasile conferendo allo stesso ogni facoltà di legge;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.3 del D.L. n.174/2012;

VISTO lo Statuto comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

D E L I B E R A

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riprodotto:

1. **COSTITUIRSI IN GIUDIZIO** dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetroano nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale n. 29920140009102443, promosso dalla Sig.ra Abate Antonia rappresentata e difesa dell'Avv. Rossella Mirabile.
2. **NOMINARE** legale di fiducia dell'Ente, per la rappresentanza e la difesa nel superiore giudizio, l'Avvocato Comunale Francesco Vasile conferendo allo stesso ogni facoltà di legge.
3. **AUTORIZZARE** il legale del Comune di Castelvetroano, in conformità alla normativa vigente in materia di privacy, al trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all'esercizio dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente.
4. **DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata e unanime votazione espressa in forma palese, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma II° della L.R. n. 44/1991.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione I. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.



Città di Castelvetro

Ufficio di Staff Legale e Contenzioso

Piazza Umbero I Tel 0924-909257

91022 Castelvetro

Funzionario: Avv. Francesco Vasile

e.mail: fvasile@comune.castelvetro.it

OGGETTO: Abate Antonia/Comune +1. Opposizione a cartella esattoriale n. 29920140009102443. Giudice di Pace di Castelvetro Udiienza 21.11.2014.

AL SIGNOR SINDACO

SUA SEDE

^^^^^^

Con ricorso, depositato il 29.07.2014, la Sig.ra Abate Antonia ha impugnato innanzi al Giudice di Pace di Castelvetro la cartella esattoriale n. 29920140009102443, emessa da Riscossione Sicila S.p.A. per il mancato pagamento di un verbale di contravvenzione (n. 87492 del 28.02.2011), elevato dalla Polizia Municipale di Castelvetro.

Ha eccepito l'opponente, a sostegno del ricorso, la nullità dell'impugnata cartella per la mancata notificazione del presupposto verbale di contravvenzione e, comunque, per difetto di titolarità passiva, atteso che il Comando di Polizia Municipale avrebbe affidato la ditta "Fare Casa di Abate Antonia" alla rimozione o regolarizzazione di un impianto pubblicitario di cui la stessa ha assunto di non essere proprietaria.

Dalla disamina della documentazione in possesso dello scrivente Ufficio è emersa la rituale notificazione, a mezzo del servizio postale, del verbale richiamato nella suddetta cartella di pagamento (n.

87492/V del 23.05.2006) in quanto elevato, sia alla ditta individuale "Fare Casa di Antonia Abate", sia alla Sig.ra Abate, quale obbligata solidale, che ha provveduto personalmente al ritiro del relativo plico presso l'Ufficio Postale di Castelvetro, non proponendo tempestiva opposizione.


Da quanto esposto emerge la inammissibilità dei motivi sollevati in ricorso poiché riferibili al verbale non impugnato nei termini di legge come statuito, con giurisprudenza consolidata, dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. Civ. sent. N.1241/2000).

Per quanto sopra, si ritiene opportuno costituirsi nel presente procedimento per tutelare le ragioni dell'Ente.

Salvo diversa determinazione di codesta Amministrazione comunale.

Cordiali saluti.

Avv. F. Vasile





I

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANOSEZIONE I Via Sardegna, 3 - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

COMUNE DI CASTELVETRANO ENTE
PIAZZA UMBERTO I
91022 CASTELVETRANO
TP

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Prima Udienza

Procedimento Numero: 351/2014 - OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
Opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Stato: ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE

Giudice: DE SIMONE GIOVANNI

Data e ora prossima udienza: 21/11/2014 09:00

Parti nel procedimento

Attore Principale

ABATE ANTONIA

Difeso da:

ROSSELLA MIRABILE

Convenuto Principale

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

Difeso da:

Convenuto Secondario

COMUNE DI CASTELVETRANO ENTE

Difeso da:

Castelvetro 06/08/2014



Avv. ROSSELLA MIRABILE
VIA E. DE AMICIS, 30
91025 MARSALA
Fax 0923 953793 Cell. 327 3650385

COPIA

II

AL GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO

RICORSO AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO

CON ISTANZA DI SOSPENSIONE

La sig.ra Abate Antonia nata a Castelvetro (TP), il 25/04/1967, e ivi residente in Viale Roma n. 131, C.F.: BTANTN67D65C286I, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Mirabile, del Foro di Marsala, ed elettivamente domiciliata nello studio della stessa, sito in Marsala (TP), nella via Edmondo De Amicis n. 30 (C.F. MRBRSL84D50E974W), PEC: avvocato.rossellamirabile@pec.it e fax n. 0923953793;

RICORRE

- avverso la cartella di pagamento n. 29920140009102443 notificata in data 02/07/2014 ed emessa da Riscossione Sicilia S.p.A., Agente della Riscossione per la Provincia di Trapani, con sede in Trapani, Piazza XXI Aprile,
- avverso il verbale n. 87492/S del 28/02/2011 presuntivamente notificato in data 24/05/2011, elevato dal Comando di Polizia Urbana del Comune di Castelvetro, con sede in Piazza Matteotti, e avverso tutti gli atti presupposti e consequenziali,

PREMESSO CHE

in data 02/07/2014, la Sig.ra Abate Antonia riceveva notifica della su indicata cartella di pagamento, relativa al verbale n. 87492/S del 28/02/2011, presuntivamente notificato in data 24/05/2011, elevato dal Comando di Polizia Urbana del Comune di Castelvetro, relativamente a non meglio specificata contravvenzione stradale e per l'importo totale derivante dall'emissione del ruolo n. 2014/000893 di € 1.207,70;

L'istante, come sopra generalizzata, impugna la suddetta cartella di pagamento e tutti gli atti presupposti e consequenziali per i seguenti:

III

MOTIVI DI ANNULLAMENTO

1) INESISTENZA/IRREGOLARITA'/NULLITA' NOTIFICA VERBALE N. 87492/S.

La notifica della cartella di pagamento doveva essere preceduta dalla notifica del cosiddetto atto presupposto (il verbale di contravvenzione) il cui mancato pagamento ha determinato l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti e la successiva emissione della cartella stessa. La mancata notifica del verbale di accertamento della violazione al codice della strada, richiamato nella cartella, determina la nullità della cartella medesima (Cassazione sentenza n. 9498 del 28 luglio 2002). Invero, la mancata notifica degli atti presupposti – verbali di accertamento di violazione ed intimazione a pagare o comunque l'eventuale notifica irritualmente effettuata a persone non legittimate - determinano la mancanza di un valido titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, e dunque la nullità della cartella che ad essi consegue.

Al riguardo giova ricordare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è sempre pronunciata in maniera univoca sostenendo che l'emissione della cartella è illegittima quando non vengono notificati regolarmente gli atti presupposti; ed, inoltre, ha precisato che tale illegittimità sia da qualificare come carenza di un valido titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, trattandosi di un vizio attinente la cartella di pagamento avente funzione analoga all'atto di precetto (Cass. 28.06.2002 n.9498).

La mancata notificazione del verbale comporta la nullità della cartella di pagamento e ciò indipendentemente dal fatto che tale cartella contenga tutti gli elementi utili per l'individuazione dell'ente impositore, del tributo e di tutte le altre indicazioni che debbono essere contenute nella cartella di pagamento.

L'importante principio che viene incontro alle aspettative dei contribuenti è stato stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2798 del 8 febbraio 2006, la quale ha ribadito quanto già deciso nelle precedenti sentenze sopra richiamate.

In ossequio al principio della personalità della responsabilità da illecito amministrativo, l'errata indicazione del nome del destinatario, comporta la nullità sanabile soltanto nel caso in cui sia possibile determinare in base ad altri elementi desumibili dallo stesso atto notificato, chi sia il vero destinatario.

Si ribadisce che lo stesso Comando odierno resistente, nell'indicare quale trasgressore la sig.ra Abate Antonia, non ha mai indicato la stessa quale **proprietaria dell'impianto pubblicitario**, ragion per cui non ha mai "sanato" l'errore in cui è incorso.

Per tali motivi e con riserva di produrre la documentazione probatoria di tale assunto in fase istruttoria, la cartella di pagamento e tutti gli atti presupposti e consequenziali vanno annullati.

3) MANCATA INDICAZIONE DELLA NORMA DEL CODICE DELLA STRADA VIOLATA.

Si lamenta la mancanza, nella cartella di pagamento notificata, di alcuni elementi formali necessari al fine di esercitare compiutamente il diritto di difesa, costituzionalmente garantito.

Rientra nella categoria dei vizi formali della cartella la mancata indicazione della norma del codice della strada che si intende violata.

Nel caso di specie, mentre viene indicato specificatamente che trattasi di violazione al codice della strada, manca del tutto l'indicazione espressa della norma violata. Trattasi pertanto di una mancanza che ostacola il giusto esercizio del diritto di difesa, e in quanto tale la cartella de quo non può che essere dichiarata nulla.

4) NULLITA' DELLA CARTELLA PER RITARDO NELL'ISCRIZIONE A RUOLO

Nella notifica della odierna cartella di pagamento, avrebbero dovuto essere rispettati i termini di decadenza per la riscossione. Infatti, come stabilito

VI

dall'articolo 17 del DPR n. 602/1973 e successive modifiche, le somme pretese vanno iscritte, a pena di decadenza, in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Per tale motivo, anche la data di esecutività del ruolo deve essere chiaramente indicata nella cartella di pagamento. Se la somma è stata iscritta a ruolo successivamente a tale termine, come nel caso de quo, la cartella è nulla (Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 562/2000).

Nel caso de quo il verbale di contestazione, tra l'altro mai pervenuto all'odierna ricorrente, risale, per come precisato nella medesima cartella di pagamento, al 28/02/2011, mentre l'iscrizione al ruolo è avvenuta solamente in data 22/01/2014, dunque senza margine di dubbio alcuno, con notevole ritardo oltre il termine ultimo utile del 31 dicembre 2012.

5) MANCANZA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

La cartella di pagamento è un atto amministrativo e, come ogni atto, per spiegare effetti giuridici dovrebbe essere sottoscritta dalla persona fisica che la ha formata, altrimenti è ritenuta inesistente, come confermato da alcune sentenze delle Commissioni tributarie. E' stato chiarito che la sottoscrizione autografa può essere sostituita dalla firma a stampa del funzionario responsabile dell'adozione della cartella. Nel caso in esame, la cartella è priva sia della forma classica di sottoscrizione che della firma a stampa.

Invero, la cartella di pagamento equivale ad un precetto ed il precetto deve essere sottoscritto, per espressa disposizione dell'art. 480 c.p.c.

6) MANCATA NOTIFICA DELLA CARTELLA NEI TERMINI DI LEGGE.

Per le sole multe elevate dalla Polizia Municipale e dagli altri organi comunali (quindi non nel caso di contravvenzioni comminate da Polizia Stradale,

5/11

Carabinieri, Polizia provinciale o forestale) la cartella di pagamento deve essere notificata entro due anni dalla data di accertamento. Invero, dal 1° gennaio 2008 nel caso di sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada, di spettanza comunale, la cartella deve essere notificata entro due anni dalla consegna del ruolo, a pena di decadenza.

Ciò in forza dell'articolo 1, comma 153, della Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), che ha modificato l'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per il quale: *"A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo"*.

I termini di decadenza, ove non rispettati, comportano la perdita della possibilità di esercitare un determinato potere. Ad esempio, nel caso della cartella di pagamento notificata oltre il termine di decadenza, l'ente creditore perde il potere di procedere alla riscossione tramite ruolo.

Nel caso de quo dalla cartella di pagamento medesima si evince che la data del verbale di accertamento risale al 28/02/2011, mentre la notifica della cartella di pagamento è avvenuta in data 02/07/2014, ben oltre il termine ultimo previsto per legge.

Tutto quanto sopra precisato,

Previa sospensione, inaudita altera parte, della provvisoria esecutività della cartella impugnata, ritenendo che nel caso di specie ricorrano le condizioni del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*: quanto al primo elemento, per essere non manifestamente infondate le ragioni delle presenti doglianze; e, quanto al secondo

VIII

elemento, per essere la cartella altrimenti provvisoriamente inflitta foriera di un danno grave ed ingiusto,

Sulla scorta delle documentate motivazioni innanzi espresse,

Voglia l'Ill.mo Giudicante

fissare con decreto in calce al presente ricorso la data d'udienza ed ordinarne comunicazione al ricorrente presso il domicilio eletto, nonché agli opposti per sentir accogliere le seguenti

conclusioni

nel merito accogliere il presente ricorso per le ragioni innanzi esposte e, per l'effetto, dichiarare, con qualsiasi statuizione, la nullità della **cartella di pagamento n. 29920140009102443** emessa da Riscossione Sicilia S.p.A., Agente della Riscossione per la Provincia di Trapani, con sede in Trapani, Piazza XXI Aprile e del verbale n. 87492/S del 28/02/2011, presuntivamente notificato in data 24/05/2011, elevato dal Comando di Polizia Urbana del Comune di Castelvetro e di tutti gli atti presupposti e consequenziali.

Con vittoria di spese.

Si producono:

- 1) cartella di pagamento n. 29920140009102443;
- 2) missiva della Polizia Municipale del Comune di Castelvetro del 02/03/2011;
- 3) missiva della Polizia Municipale del Comune di Castelvetro del 20/09/2013;
- 4) missiva della Sig.ra Abate Antonia del 02/10/2013;
- 5) missiva della Polizia Municipale del Comune di Castelvetro del 24/10/2013.

Ai sensi del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (il Testo Unico in materia di spese di Giustizia), si dichiara che il valore della presente causa è di euro € 1.207,70 per cui il contributo unificato è di € 98,00.

Castelvetro/Marsala, data del deposito

UFFICIO DEL GIUDICE
L. 11.10.2014

Avv. Rossella Mirabile

Rossella Mirabile

29 DIC 2014

TK

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritta sig.ra Abate Antonia nata a Castelvetro (TP), il 25/04/1967, e ivi residente a in Viale Roma n. 131, C.F.: BTANIN67D65C286I, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento l' Avv. Rossella Mirabile, del Foro di Marsala, conferendo alla stessa ogni ampia facoltà di legge, ivi compresa la facoltà di transigere e conciliare e farsi sostituire, ed eleggo domicilio nello studio della stessa, sito in Marsala (TP), nella via Edmondo De Amicis 30 (C.F. MRBRSL84D50E974W, PEC: avvocato.rossellamirabile@pec.it e fax n. 0923953793);

Autorizzo, altresì, il predetto procuratore al trattamento dei dati personali ai fini del presente procedimento.

Marsala, Li 24/07/2014

Abate Antonia
Abate Antonia

Per autentica

Avv. Rossella Mirabile
Avv. Rossella Mirabile

TRIBUNALE DI MARSALA
29 LUG. 2014
IL Cancelliere *ll*



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
CASTELVETRANO**

**DECRETO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA
DI COMPARIZIONE**

Il Giudice di Pace avv. Giovanni De Simone;
letto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione allegata;
rilevato che il ricorso è stato tempestivamente proposto;
visto l'art. 23 co. 2 L. 24.11.1981 n. 689;

FISSA

L'udienza di comparizione delle parti per il giorno 21/11/2014 ore 9.00 e

ORDINA

Alla Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.

MANDA

Alla Cancelleria di notificare il ricorso ed il pedissequo decreto alle parti di seguito indicate:

1. Allo Ricorrente;
2. Allo Riscossore Sicilip - Agente Riscoss. TP
3. al Comune di Castelvetro

Castelvetro, li 4 AGO, 2014

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 AGO, 2014

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Giovanni De Simone